

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 94.22 del 19 luglio 2022 Finto asilante in villeggiatura, con coltello, per vie di Lugano?

Signor deputato,

l'interrogazione in oggetto prende spunto da un fatto di cronaca occorso lo scorso 10 luglio 2022 e chiede chiarimenti puntuali circa la gestione delle persone al beneficio della protezione dell'asilo in Ticino.

Prima di entrare nel merito delle domande poste va premesso che lo scrivente Consiglio di Stato non può riferire sul caso specifico, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati.

In riferimento ad atti parlamentari che vertono su casi specifici, si richiama inoltre il parere giuridico di Guido Corti per cui «secondo gli art. 140 cpv. 1 e 142 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LGC), sia l'interpellanza che l'interrogazione devono portare su un oggetto d'interesse pubblico generale, che dev'essere indicato nel testo. In linea di principio, si ammette comunque che – per loro stessa natura – debbono rimanere segreti tutti quegli oggetti o quegli affari che, avuto riguardo ad un interesse pubblico o privato degno di protezione, non debbono o non debbono ancora essere divulgati»¹.

In termini generali è utile ricordare che la competenza decisionale in merito alle domande d'asilo spetta alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che, una volta espletate le sue mansioni, attribuisce ai Cantoni i richiedenti l'asilo secondo una chiave di riparto calcolata in base alla popolazione residente e alla presenza di un Centro federale d'asilo (CFA) sul territorio cantonale. A ogni Cantone è demandato il compito di procurare loro un alloggio, garantire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, erogare il sostentamento finanziario e favorire la loro integrazione sociale, formativa e lavorativa.

Per quanto riguarda l'organizzazione attuata dal nostro Cantone, si ricorda che nella prima fase del piano di accoglienza le persone sono accolte in uno dei quattro centri

¹ Corti Guido, "Rivista ticinese di diritto II-2004", Interpellanze e interrogazioni fra limiti istituzionali, tutela del segreto d'ufficio e protezione dei dati personali, del 3 maggio 2004.

collettivi, ubicati a Cadro (destinato alle famiglie e alle persone vulnerabili con decisione di rinvio e/o di non entrata in materia), Paradiso (destinato alle famiglie e donne sole oltre che ai minorenni non accompagnati), Castione (destinato a minorenni tra i 15 e i 18 anni) e Bodio (destinato a uomini soli non vulnerabili a beneficio dell'aiuto d'urgenza e in attesa di lasciare la Svizzera). Nei primi tre centri viene attuato un primo percorso di integrazione allo scopo di preparare il richiedente all'uscita in appartamento individuale.

In una seconda fase, l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR) coordina il loro trasferimento in appartamento, cercando di distribuire equamente su tutto il territorio cantonale le persone afferenti al settore dell'asilo. A partire da questo momento – a eccezione delle persone/famiglie che sono in aiuto d'urgenza – inizia la seconda fase di integrazione, volta a inserire il richiedente nel tessuto sociale, formativo e professionale locale.

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue alle domande poste.

1. Come mai l'asilante algerino si trova in Ticino, visto che in Algeria non è in corso nessuna guerra?

Come indicato nella premessa, la concessione o meno dell'asilo è di mera pertinenza dell'Autorità federale, nello specifico della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in virtù dell'art. 6a cpv. 1 della Legge dell'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

Nell'esame della decisione circa la concessione dell'asilo la SEM non si basa unicamente sul fatto che il paese di origine o di provenienza sia belligerante, ma analizza anche se questo Stato sia sicuro da persecuzioni, giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1).

In generale per il rimpatrio di un richiedente l'asilo è necessaria la collaborazione del Paese d'origine con il riconoscimento e il conseguente rilascio di un titolo di viaggio valido.

Fintanto che una persona non viene riconosciuta dallo Stato di provenienza, essa non può essere allontanata, indipendentemente dal fatto che questo Paese sia in guerra o meno.

2. L'aggressore alloggia in un centro per asilanti? Se sì, cosa ci faceva a Lugano alle tre di notte? Non ci sono degli orari per il rientro?

In termini generali gli ospiti di un Centro d'alloggio collettivo hanno la possibilità di entrare e uscire dalla struttura quando lo desiderano. Questa facoltà non è data agli ospiti dei foyer per minorenni non accompagnati in quanto persone bisognose di protezione e affidati alla responsabilità delle strutture che li accolgono.

Vi è per contro una lista definita di persone che possono accedere ai Centri, che contempla – tra gli altri – fornitori di prestazioni, impiegati pubblici nell'esercizio della loro funzione, enti di soccorso e mandatari di prestazione esterni a Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri CRSS (ad esempio i collaboratori del consultorio giuridico di SOS Ticino).

Questa limitazione è una condizione imprescindibile per permettere a CRSS di garantire la sicurezza e il diritto alla privacy del personale e degli ospiti dei Centri.

3. Se non vive in un centro per asilanti, ma in un appartamento pagato dai contribuenti, pure in questo caso, non ci sono delle regole per poter uscire ed entrare? Se sì, quali?

Le limitazioni a cui sono sottoposti i richiedenti concernono unicamente l'eventuale entrata o uscita dalla Svizzera, che deve sempre essere annunciata alle Autorità competenti.

4. Nelle discoteche i controlli sono così poco efficaci, visto che l'algerino ha aggredito la ragazza dopo essere uscito dal locale? (Si presume che è sempre stato in possesso del coltello)

Non compete al Consiglio di Stato entrare nel merito dei controlli di sicurezza all'entrata degli esercizi pubblici che sono di responsabilità del gerente del locale. A tale scopo dovrebbe essere incaricata una ditta di sicurezza privata che dispone di agenti autorizzati secondo la Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS).

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)